



CITTA' DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/10/2016

Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del 29/03/2019

ART. 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, le riduzioni ,gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. **Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune Giulianova.**
3. **L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva di cui al comma precedente, ubicate nel territorio del Comune di Giulianova fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il soggiorno si prolunghi per più di trenta giorni continui e ricada a cavallo di due o più mesi, l'imposta è corrisposta fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi per ciascun mese.**

ART. 3
SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Giulianova, pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta ai gestori della struttura ricettiva presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, **nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo;**
3. **L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili;**
4. I soggetti responsabili della riscossione sono il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, nonché i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
5. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità della riscossione dell'imposta di

soggiorno.

ART. 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia. Ciò, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia, fino ad un massimo di **3 euro** per notte di soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Giulianova comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

ART. 5 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Le esenzioni e le riduzioni del pagamento dell'imposta di soggiorno, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonee, e/o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., come da istruzioni stabilite e comunicate dal Comune di Giulianova.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino **al compimento del dodicesimo anno di età;**
 - b) i figli minorenni, dal terzo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a)**
 - c) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - f) i portatori di handicap al 100%;
 - g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% , **ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail**, in ragione di un accompagnatore per soggetto.
 - h) **per gruppi organizzati (min 20 persone) esclusivamente nel periodo dal 31 ottobre al 30 aprile;**
 - i) gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati dall'ente o dalla agenzia organizzatrice, che prestano servizio di assistenza a gruppi **organizzati nella misura di uno ogni venti partecipanti;**
 - j) ogni autista di bus che soggiorna per motivi di servizio;
 - k) il personale appartenente alle forze dell'ordine o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio;
 - l) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o comunque rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - m) i soggetti ospiti in forza a situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi di

natura straordinaria, per i quali il Consiglio dei Ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;

3. Sono altresì previste le seguenti riduzioni ed esenzioni dell'imposta di soggiorno:

b) l'imposta viene ridotta del 50% a chi soggiorna dal 1° maggio al 31 maggio **e dal 1° settembre al 30 settembre** ;

c) Per gli anziani di età non inferiore a 65 anni, appartenenti a gruppi organizzati (minimo 20 persone) in soggiorni per la terza e quarta età, **nel mese di giugno** l'imposta viene ridotta del 50%

d) è previsto uno sconto fino ad un massimo **del 65% dall'imposta** normalmente dovuta, per eventi di rilevante importanza (particolari eventi sportivi o manifestazioni culturali aventi respiro internazionale organizzati e/o patrocinati dall' Amministrazione Comunale di Giulianova,) tenuto conto degli equilibri del bilancio comunale. Tali casi saranno debitamente motivati e disciplinati di volta in volta da apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, entro la fine del periodo del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Giulianova, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria comunale;

b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale ;

c) tramite le procedure telematiche predisposte dal Comune di Giulianova (appena saranno attivate);

d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

ART. 7

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori di strutture ricettive **e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori"**, ubicate nel Comune di Giulianova, **sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti;**
2. **I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.**
3. **I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Giulianova sono tenuti a informare, in multilingua, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.**
4. **I gestori sono tenuti a richiedere il pagamento dell'imposta stessa inderogabilmente entro e non oltre il momento della partenza del soggiornante rilasciando la relativa quietanza.**
5. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Giulianova con le modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero e la natura dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai

fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto **dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.**

6. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento hanno l'obbligo di presentare al Comune di Giulianova una dichiarazione annuale riepilogativa con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art.5, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
7. Le dichiarazioni di cui sopra, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
9. **Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21, con le modalità di cui al comma 6. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.**
10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
11. **I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.**
12. **Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.**

ART. 8 INTERVENTI DA FINANZIARE

1. Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011e in particolare:
 - a. Il 60% del gettito finanzia interventi a diretta finalità turistica, compresi quelli a sostegno di promozione turistica - culturale e di eventi, **progetti turistici intercomunali di promozione commercializzazione aggregata, definiti attraverso un piano marketing Turistico a valenza pluriennale ;**
 - b. Il restante 40% del gettito finanzia interventi di manutenzione e di recupero, destinati ad una migliore fruizione e valorizzazione delle zone turistiche e dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali .
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
3. **Tale elenco, al fine di ottimizzare la percezione dei servizi Turistici attuati con il gettito dell'imposta**

di soggiorno, verrà reso noto attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di comunicazione, tra cui il sito internet istituzionale, il portale turistico di Giulianova nonché, eventualmente, i canali sociali ritenuti più idonei.

ART. 9 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché nell'art. 1219 del Codice Civile .Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

ART. 10 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, **le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.**
3. Per il mancato versamento al Comune di Giulianova delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 , da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART.11 RISCOSSIONE COATTIVA

5. **Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.**

ART. 12 RIMBORSI

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiore ad € 10,00 (dieci).
7. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione. **Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.**
8. **Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.**

ART.13 CONTENZIOSO

1. **Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.**

ART. 14 RELAZIONE AL CONSIGLIO

1. Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, nella persona del Sindaco o dell'Assessore al turismo, relaziona il Consiglio Comunale sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 16 CONSULTA DEL TURISMO

1. **La Consulta del Turismo, istituita il 1 dicembre 2014 con deliberazione n. 72 del Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo dell'Amministrazione Comunale suggerendo iniziative ed attività mirate alla crescita del Turismo e formulando proposte all'Amministrazione Comunale per la realizzazione ed il miglioramento delle attività turistiche;**
2. **In tale contesto, La Consulta del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente il Piano Marketing (annuale e pluriennale), di cui all'articolo 8 del presente regolamento, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ciascun anno;**

ART. 17 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai Regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. **Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.**

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

4. Le disposizioni del presente Regolamento **hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 bis, comma 15 quater del D.L. 34/2019**